

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2400

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, TOMASSINI, ARCHIUTTI, AZZOLLINI, BASILE, BETTAMIO, BIANCONI, BOSCETTO, CAMBER, CENTARO, CONTESTABILE, COSTA, DE RIGO, D’IPPOLITO, FALCIER, FASOLINO, FEDERICI, FERRARA, FIRRARELLO, GENTILE, GIRFATTI, GRECO, GUASTI, GUBETTI, GUZZANTI, IZZO, MALAN, MANUNZA, MINARDO, MORRA, NESSA, NOCCO, PASINATO, PASTORE, PESSINA, PICCIONI, PONZO, RIZZI, SAMBIN, SCARABOSIO, SCOTTI, TREDESE, VIZZINI, ZICCONI e ZORZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2003

Disposizioni relative alla trasformazione delle borse di studio dei medici specializzandi in contratti di formazione lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recependo la direttiva 93/16/CEE, ha disciplinato la formazione specialistica per i medici, prevedendo espressamente all'articolo 37 che il medico stipuli con l'Università, all'atto dell'iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, uno specifico contratto di formazione lavoro.

Il decreto legislativo in questione ha determinato *de iure* la trasformazione dello status dello specializzando da titolare di borsa di studio a quello di lavoratore subordinato, in quanto ha disposto che il periodo di specializzazione venga disciplinato proprio mediante i contratti di formazione lavoro, previsti dal decreto legislativo n. 368 del 1999 e da quella generale dei contratti di formazione. In particolare, il succitato decreto legislativo n. 368 del 1999 prevede la stipula di un contratto annuale di formazione-lavoro con l'Università e con la regione, finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali e rinnovabile ogni anno. Un contratto atipico, grazie al quale, però, al medico sarebbero garantiti un trattamento economico ipotizzato dello stesso importo delle borse e, soprattutto, la copertura previdenziale e assicurativa: la prima, pari al 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario; la seconda, a carico dell'azienda sanitaria dove si svolge l'attività formativa.

A differenza di quanto accade negli altri Paesi dell'Unione europea, i medici specializzandi italiani svolgono una duplice attività: essi infatti studiano e approfondiscono la loro specializzazione e, al contempo, lavorano nei reparti ospedalieri. Ciò nonostante, continuano a percepire un'esigua ed insufficiente borsa di studio (circa 800 euro al mese) e non hanno diritto a ferie, trattamento previdenziale, indennità di maternità e malattie, e non possono svolgere altre attività.

I medici specializzandi di tutte le facoltà di medicina del nostro Paese sono circa 30.000 e sono tutti professionisti che hanno conseguito una laurea, l'abilitazione professionale ed hanno vinto un concorso per accedere alla scuola di specializzazione. Però vengono ancora considerati alla stregua di meri studenti.

L'articolo 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riconosce ai medici che hanno conseguito la specializzazione, ai fini dei concorsi, «l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente»: facendo ciò il legislatore ha riconosciuto implicitamente che lo specializzando svolge una prestazione lavorativa.

Per tali motivi il presente disegno di legge mira a realizzare definitivamente la trasformazione del rapporto tra gli specializzandi, le Università e la regione, al fine di riconoscere il pregnante ruolo svolto dai medesimi soggetti nell'attività sanitaria e di conformare la legislazione italiana a quella dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini dell'attivazione dei contratti di formazione lavoro per i medici specializzandi, previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è stanziata una somma pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, come risorsa aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente, destinato al finanziamento della formazione dei medici specialisti.

2. Il contratto di formazione lavoro assicura l'adeguato trattamento economico e l'estensione dei benefici contributivi, previdenziali ed assistenziali, compresi la rivalutazione e gli interessi di legge.

3. La trasformazione del rapporto ha luogo a partire dagli iscritti all'ultimo anno dei rispettivi corsi di specializzazione.

4. È fatto in ogni caso salvo il riconoscimento dei titoli conseguiti dagli specializzati a partire dalla data di recepimento della relativa normativa comunitaria da parte dello Stato italiano.

